UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR
LICEO LINGUISTICO/ESABAC MUSICALE SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE LAURA BASSI BOLOGNA

LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 0513399611 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.istruzioneer.it sito web www.laurabassi.edu.it

Bologna, 9 gennaio 2022

AI GENITORI E AGLI STUDENTI

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Rientro in presenza dopo la sospensione delle lezioni per le festività natalizie e nuove disposizioni normative per la gestione dei casi positivi COV-Sars2

Considerate le nuove disposizioni normative dettate dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, nonché dalla nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 8 gennaio 2022, vista la recrudescenza del contagio, appare utile comunicare le seguenti indicazioni operative che dovranno essere seguite da studenti, genitori, docenti e personale tutto.

Si coglie l'occasione per ricordare che la positività e i contatti stretti devono essere sempre segnalati via mail all'indirizzo referenti.covid@laurabassi.istruzioneer.it, con il contestuale inoltro della necessaria documentazione; i referenti risponderanno tempestivamente e provvederanno ad informare i consigli di classe per l'attivazione della DDI, nonché gli uffici di vicepresidenza e del personale. Docenti e personale dovranno comunque informare l'ufficio personale (Sig.ra Livia) per i provvedimenti conseguenti.

In attesa di ulteriore nota di precisazioni del Ministero dell'istruzione, si riporta una sintesi degli artt. 4 e 5 del D.L. n.1/2022 e della Nota congiunta n.11 del 8 gennaio 2022, in relazione alla gestione dei **"contatti stretti"** in caso di **positività di un compagno di classe**, nonché **del personale (interno ed esterno) che vi ha prestato servizio per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso**.

1. **In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:**
   Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'attività didattica in presenza, con l'applicazione della **misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza**, con **l'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni**.

2. **In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:**
   a) per gli alunni che **non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo è sospesa l'attività didattica in presenza** e si applica la DDI per la durata di dieci giorni; **l'autorità sanitaria** applicherà

la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - **con risultato negativo**;

b) per gli alunni che **abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo l'attività didattica è in presenza, con l'applicazione della misura sanitaria di Auto-sorveglianza dell'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni**.

In applicazione della su menzionata Nota congiunta n. 11 del 8 gennaio 2022, che richiama la nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.** L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata, in questo specifico caso, a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, **è consentito proseguire la didattica in presenza <u>solamente</u>** ***"per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]"***.

<u>Nella medesima Nota si raccomanda **di non consumare pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.**</u>

3. **In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: l'attività didattica in presenza è sospesa e si applica la di DAD per la durata di dieci giorni.** Si applica **la misura sanitaria della quarantena** secondo le modalità disposte dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136-30 dicembre 2021 **per i contatti stretti ad alto rischio.**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica **la misura sanitaria della quarantena** secondo le modalità disposte dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 **per i contatti stretti ad alto rischio**.

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni, pare utile richiamare l'attenzione di tutti sui seguenti punti:

- Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: *"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."* (si veda la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021)
- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. art. 4, comma 2, del D.L. n. 1/2022, così come già disposto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D.L. n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/ referente scolastico COVID-19;
- La Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 detta le seguenti regole in ordine alle **modalità di quarantena per i contatti ad alto rischio:**
    1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (avendo ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: **quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, con al termine test molecolare o antigenico con risultato negativo;
    2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: quarantena di 5 giorni**, con al termine un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
    3) Soggetti asintomatici che:
        - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
        - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
        - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**

    non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Il D.L. n. 1/2022, all'art. 5, favorisce **le misure per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica**, introducendo, fino al 28 febbraio 2022, per gli studenti in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Infine si informano famiglie e personale che al momento la scuola non ha ancora ricevuto il rifornimento dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Confidando nella massima collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti

Bologna, 9 gennaio 2022

IL DIRIGENTE
Maria Grazia Cortesi

Si allega:
1. D. L. 7 gennaio 2022, n. 1;
2. Nota congiunta Ministero dell'Istruzione e ministero della Salute n. 11 del 8 gennaio 2022;
3. Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021.